

**POROCESSO CIVILE - COMPETENZA: Cass. civile, Sezione Terza, Ordinanza, 17 aprile 2024, n. 10421**, in Giurisprudenza Italiana, 2025,3,533, con nota di Laura Pennazzi Catalani “*Nomen non est omen - L’operazione economica quale categoria ordinante*”

**Processo civile - Competenza - Contratti misti e collegati - Disciplina applicabile - Riferimento alla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati - Esclusione – Foro convenzionale – Ammissibilità.**

*<<allorché il negozio giuridico stipulato tra le parti non è riconducibile ai tipi offerti dal codice, né ad una "concatenazione" di negozi tipici, ma presenta una causa (sì composita, ma) unitaria, la quale, attraverso l'interconnessione di diversi tipi negoziali (nella specie, vendita, deposito, affitto di azienda) si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri, si determina, sul piano sostanziale, la nascita di un solo contratto atipico, frutto dell'utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto da perdere l'originaria - nel senso pure di tipica - autonomia, con la conseguenza che, sul piano processuale, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica (ciò che comporterebbe "una illogica scissione interna asservita ai fini esclusivi della competenza territoriale di quel che è l'intero negozio stipulato"), potendo invece farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti (Cass. 09-03-2018, n. 5684)>>*

Svolgimento del processo

1. il 10 febbraio 2020, la società Prealux Srl e la società R&D Sicurezza Srl sottoscrissero, con atto notarile, un accordo negoziale denominato "contratto di affitto d'azienda commerciale", con cui prevedero la concessione in affitto alla Prealux Srl dell'azienda, di proprietà della R&D Sicurezza Srl, posta in C (in provincia di V ), per il canone annuo di Euro 36.000,00;

l'accordo contrattuale prevedeva che dall'affitto aziendale restassero esclusi tutti i beni mobili giacenti nel c.d. magazzino, ubicato presso il capannone di C , comprensivo di prodotti finali e di singoli componenti necessari per la fabbricazione dei prodotti finiti;

questi beni avrebbero potuto formare oggetto di vendita da parte della locatrice all'affittuaria: l'accordo, infatti, prevedeva che la Prealux Srl si impegnasse a prelevare i prodotti dei quali dovesse avere necessità prioritariamente dal Magazzino, con facoltà di poter ricorrere al mercato soltanto laddove il prodotto di proprio interesse e necessità non fosse nel magazzino stesso presente e-o disponibile a prezzi di carico non adeguatamente competitivi;

nel medesimo contratto era allegato il prezzario relativo ai prodotti che l'affittuaria avrebbe potuto acquistare;

dal contratto, inoltre, derivava, in capo alla Prealux Srl, sia l'obbligo di custodire i beni presenti nel magazzino non rientranti nell'azienda concessa in affitto, nonché di restituire il magazzino medesimo alla R&D Sicurezza Srl a sua semplice richiesta, previa sottoscrizione di un verbale di riconsegna; sia il diritto di provvedere alla restituzione alla R&D Sicurezza Srl, in qualsiasi momento, salvo un

preavviso di quindici giorni, di tutti i beni presenti nello stesso magazzino, sempre previa sottoscrizione di verbale di riconsegna;

infine, l'accordo prevedeva che la Prealux Srl avrebbe tenuto separati, all'interno dei locali destinati ad accogliere i beni costituenti il magazzino, i beni già prelevati da quelli ancora in deposito e di proprietà di R&D Sicurezza Srl;

successivamente alla stipula del contratto (10 febbraio 2020) e alla presa in consegna dell'azienda e del magazzino (15 febbraio 2020), tra le parti sorse una controversia in ordine all'effettiva consistenza ed alla corretta valorizzazione della merce dichiarata presente nel magazzino della R&D Sicurezza s.r.l, ed esclusa dai beni aziendali concessi in affitto;

2. con citazione del 6 ottobre 2020, Prealux Srl ha convenuto R&D Sicurezza Srl dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo: a) che fosse accertata la consistenza ed il valore dei beni mobili costituenti il "magazzino" di R&D Sicurezza Srl alla data del 10 febbraio 2020 e alla data della effettiva consegna dell'azienda oggetto di affitto; b) che fosse accertata la reale consistenza ed il valore degli acquisti di beni mobili effettuati da Prealux Srl con prelievo dal "magazzino" di R&D Sicurezza Srl prima del 10 febbraio 2020, alla data di effettiva consegna dell'azienda e successivamente alla predetta consegna; c) che fosse accertato il rapporto di dare-avere tra le parti in merito ai prelievi e-o acquisti di beni effettuati da Prealux Srl dal "magazzino" di proprietà di R&D Sicurezza Srl prima del 10 febbraio 2020, alla data di effettiva consegna dell'azienda e successivamente alla predetta consegna, ovvero che fosse accertato che nulla era più dovuto da Prealux Srl a R&D Sicurezza Srl per i predetti prelievi e-o acquisti ovvero, in subordine, che fosse accertato l'ammontare dell'eventuale residuo credito di R&D Sicurezza Srl; d) infine, che fosse accertato che Prealux Srl non aveva posto in essere alcuna condotta inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto d'azienda "o comunque qualsivoglia condotta o azione tale da comportare pregiudizio alla operatività, continuità ed integrità dell'azienda oggetto del predetto contratto di affitto d'azienda e-o tale da pregiudicare la conservazione del complesso aziendale";

con comparsa di risposta del 28 gennaio 2021 si è costituita in giudizio R&D Sicurezza Srl, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di Varese, ai sensi degli artt. 21 e 447-bis cod. proc. civ.;

alla prima udienza del 2 marzo 2021, sono stati concessi i termini ex art. 183 cod. proc. civ. con rinvio all'udienza del 5 ottobre 2021;

con ordinanza del 19 novembre 2021, emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, è stata fissata l'udienza del 5 aprile 2022 "per eventuale discussione e precisazione delle conclusioni ... anche in punto di competenza territoriale essendo prevista dall'art. 447-bis c.p.c. un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile";

con ordinanza del 30 novembre 2021, preso atto dell'intervenuto fallimento di R&D Sicurezza Srl, revocato il precedente provvedimento, è stata fissata l'udienza del 21 dicembre 2021, in cui è stata dichiarata l'interruzione del processo;

riassunto il giudizio da Prealux Srl, con comparsa del 2 maggio 2022 si è costituito il Fallimento di R&D Sicurezza Srl, il quale ha fatto propria l'eccezione di incompetenza territoriale già precedentemente sollevata dalla società in bonis;

all'udienza dell'11 maggio 2022, la causa è stata rinviata, "per la discussione anche in merito alla competenza", alla successiva udienza dell'11 ottobre 2022, con assegnazione alle parti di doppio termine per note;

con ordinanza depositata il 2 dicembre 2022, all'esito della riserva assunta all'udienza cartolare del 11 ottobre 2022, il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza per territorio, in favore di quella del Tribunale di Varese, sul rilievo che, venendo in considerazione un contratto di affitto di azienda, la clausola derogativa della competenza per territorio ad esso apposta doveva ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 447-bis, cod. proc. civ.;

3. avverso questa ordinanza, Prealux Srl ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, sulla base di tre motivi;

il Fallimento di R&D Sicurezza Srl ha depositato scrittura difensiva, ai sensi dell'art.47, ultimo comma, cod. proc. civ., con cui non solo ha resistito ai motivi di ricorso, ma ha altresì osservato che la domanda proposta da Prealux Srl e volta a conseguire un accertamento "dei rapporti di dare-avere tra le parti in merito ai prelievi e-o acquisti di beni mobili (prodotti) effettuati", nella parte in cui postula l'accertamento di un credito dell'attrice nei confronti della società, sarebbe assoggettata alla procedura di verifica in sede fallimentare

analoga osservazione è stata svolta rispetto alla domanda di accertamento "della consistenza e del valore dei beni costituenti il magazzino di R&D Sicurezza", nonché di accertamento della consistenza dei beni che debbono ritenersi acquisiti dalla (e quindi entrati nella titolarità della) Prealux Srl medesima: si tratterebbe, infatti, di azione concernente l'accertamento di "diritti reali mobiliari dei terzi", la quale troverebbe, per effetto della intervenuta procedura concorsuale, la sua sede inderogabile nel procedimento di verifica fallimentare;

il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso per regolamento di competenza;

la società ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. va preliminarmente ritenuta l'inammissibilità della eccezione di improcedibilità sollevata dal Fallimento resistente

in proposito va ricordato che, dal combinato disposto degli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, può desumersi il c.d. "canone della universalità soggettiva", comportante la soggezione dei creditori del fallito alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito;

di conseguenza, ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass. 19-08-2003, n. 12114; Cass. 02-04-2004, n. 6502; Cass. 01-04-2005, n. 6918; Cass. 18-05-2005, n. 10414);

questo principio generale trova ovviamente applicazione anche nella specifica ipotesi in cui, sebbene l'azione sia stata debitamente esperita con rito ordinario nei confronti della parte in bonis, sopravvenga la dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio: in tale ipotesi, all'esito dell'interruzione, il processo dovrà quindi essere riassunto nei confronti del curatore fallimentare dinanzi al giudice delegato, secondo il rito previsto dalla legge speciale, e non già dinanzi al giudice che aveva dichiarato l'interruzione

l'indebita proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie non dà luogo, però, ad una questione di competenza ma ad una questione di rito

di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda (o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare (che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunale ordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr., oltre alla citata Cass. n. 10414-2005, Cass. 23-12-2003, n. 19718);

si tratta quindi di questione che non può essere sollevata per resistere ad un ricorso per regolamento di competenza, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione

2. con il primo motivo del detto ricorso, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 447-bis cod. proc. civ., per avere il Tribunale declinato la propria competenza territoriale in una fattispecie di competenza territoriale inderogabile, oltre il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza, ovvero sia all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni; il motivo è infondato;

la stessa ricorrente dà atto - e comunque risulta dagli atti - che la convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale, ai sensi degli artt. 21 e 447-bis cod. proc. civ., nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e l'eccezione è stata poi ribadita dal Fallimento nel proprio atto di costituzione; come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, il Tribunale, pertanto, non ha rilevato d'ufficio l'eccezione, ma si è limitato ad accoglierla, cosicché non opera la preclusione di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. (arg. ex Cass. 14-02-2014, n. 3537);

3. con il secondo motivo viene denunciato il travisamento e la falsa applicazione del giudicato di cui all'ordinanza di questa Corte n. 4494-2022 (con cui, in altra controversia tra le medesime parti, relativa al medesimo contratto, è stata ritenuta la validità della clausola di competenza territoriale apposta al contratto e, per l'effetto, dichiarata la competenza del Tribunale di Milano), nonché la violazione degli artt. 28, 29, 38, 112, 115 e 447-bis cod. proc. civ., "in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex art. 42 e ss. c.p.c.";

4. il secondo motivo presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) terzo motivo, con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29, 38, 112, 115, 132 n.4 e 447-bis cod. proc. civ., sempre "in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex art. 42 e ss. c.p.c.".

i motivi in esame sono fondati;

nella richiamata ordinanza n. 4494 del 2022, resa su ricorso per regolamento di competenza proposto nell'ambito di altra controversia tra le medesime parti ed afferente al medesimo contratto, è stato già osservato, previo esame dell'accordo intercorso tra le parti, che quest'ultimo, pur denominato "affitto d'azienda", integrava un'operazione commerciale complessa, comprensiva anche di un contratto di deposito dei beni contenuti nel c.d. magazzino e di contratti di vendita di detti beni con fissazione del relativo prezzo

può dunque ribadirsi il giudizio già espresso con la predetta ordinanza - e condiviso dal Procuratore Generale - secondo cui viene in considerazione un contratto a causa mista, avuto riguardo al cumulo della causa dell'affitto di azienda con quella della vendita, nonché con quella del deposito;

ciò posto, va anche ritenuto corretto l'ulteriore rilievo formulato dal Pubblico Ministero presso la Corte, secondo cui, mentre ai fini della disciplina sostanziale del contratto misto trovano applicazione le norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass., Sez. Un., 12-05-2008, n. 11656 e succ. conf.), invece, ai fini della competenza, deve tenersi conto del contenuto delle

domande proposte dall'attore, che costituisce il parametro destinato ad identificare il foro competente a deciderle nel nostro sistema processuale;

nel caso di specie, le domande proposte dalla Prealux Srl, come sopra descritte nel loro contenuto, afferiscono ad un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell'affitto di azienda, del deposito e della vendita (recte: della promessa condizionata di una serie di vendite);

va pertanto ribadito quanto si è avuto modo di affermare nell'ambito di una fattispecie analoga, in cui al contratto di comodato di immobili urbani - sottoposto, quanto alla competenza per territorio, alla medesima disciplina dettata per l'affitto di azienda - si cumulavano elementi del contratto di somministrazione;

con riguardo a tale fattispecie, è stato osservato (ma la considerazione ha un respiro dogmatico più generale e si attaglia con ogni evidenza anche all'ipotesi all'attuale esame) che, allorché il negozio giuridico stipulato tra le parti non è riconducibile ai tipi offerti dal codice, né ad una "concatenazione" di negozi tipici, ma presenta una causa (sì composita, ma) unitaria, la quale, attraverso l'interconnessione di diversi tipi negoziali (nella specie, vendita, deposito, affitto di azienda) si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri, si determina, sul piano sostanziale, la nascita di un solo contratto atipico, frutto dell'utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto da perdere l'originaria - nel senso pure di tipica - autonomia, con la conseguenza che, sul piano processuale, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica (ciò che comporterebbe "una illogica scissione interna asservita ai fini esclusivi della competenza territoriale di quel che è l'intero negozio stipulato"), potendo invece farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti (Cass. 09-03-2018, n. 5684);

sulla base di tali considerazioni può dunque ritenersi che, ad onta della presunta differenza tra le domande oggetto del presente giudizio e quelle oggetto del giudizio in cui è stata emessa l'ordinanza n. 4494 del 2022, nella fattispecie in esame la statuizione del Tribunale si risolve nell'indebita estensione ad un unitario contratto atipico di un criterio di competenza ancorato alla natura tipica del rapporto;

deve pertanto concludersi che non sussiste, nella presente fattispecie, la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis cod. proc. civ., prevista per il contratto di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie;

5. il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Prealux Srl deve, dunque, essere accolto e deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della causa introdotta dalla ricorrente nei confronti del Fallimento resistente;

6. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano;

condanna il Fallimento della R&D Sicurezza Srl a rimborsare alla ricorrente Prealux Srl le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.

Fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 13 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024